## si può pensare al welfare come bene comune?

Article · December 2014			
CITATIONS		READS	
3		219	
1 author:			
	Chiara Saraceno Collegio Carlo Alberto		
	Collegio Carlo Alberto		
	194 PUBLICATIONS 4,012 CITATIONS		
	SEE PROFILE		

## Si può pensare al Welfare come bene comune?

C'è indubbiamente il rischio di una moda e insieme di una perdita di specificità nell'attribuzione di bene comune a una varietà di oggetti e fenomeni. Dall'acqua, aria, ambiente, paesaggio, patrimonio artistico il concetto è stato progressivamente allargato a cultura, memoria storica, ma anche a singoli luoglii ed esperienze. Se si digita «bene comune» su un qualsiasi motore di ricerca, si trovano rimandi che vanno da «la pace come bene comune» a «le differenze come bene comune», da «le comunità di quartiere come bene comune», fino a «ex macello come bene comune», riferito a un particolare manufatto locale. È una interpretazione molto estensiva del, già molto esteso, concetto di bene comune proposto, ad esempio, da Carlo Donolo (Italia sperduta, Donzelli, 2011), secondo cui sono «comuni» in quanto «permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi collettivi, la sussistenza dell'uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui è parte. Sono condivisi in quanto [...] essi stanno meglio e forniscono le loro migliori qua-

lità quando siano trattati e quindi anche governati e regolati come beni "in comune", a tutti accessibili almeno in via di principio». C'è sicuramente molta moda e anche un utilizzo strumentale di una nuova etichetta per far valere un interesse e/o un impegno che in altri tempi sarebbero stati legittimati ricorrendo a un'etichetta diversa. Questa popolarità della categoria «bene comune», tuttavia, credo segnali una nuova (o rinnovata) attenzione per la dimensione collettiva di determinati beni e insieme per la necessità di una partecipazione e corresponsabilità generalizzata perché questi beni possano essere conservati, arricchiti, mantenuti accessibili. Naturalmente, che cosa costituisca un bene comune, quale sia il perimetro del «comune stesso» e chi sia titolato ad agire in suo nome è lungi dall'essere auto-evidente. Lo si è visto nei dibattiti sul referendum sull'acqua, ove in gioco era non solo o non tanto la contrapposizione tra bene comune e bene di mercato, quanto la definizione degli strumenti che meglio avrebbero garantito il rimanere comune di quel bene, la sua accessibilità universale, ma anche la sostenibilità nel tempo, e quindi la stessa accessibilità, delle forme di gestione e di accesso.

Se le questioni appaiono controverse per un bene «oggettivo» come l'acqua, diventano ancora più complesse quando i beni in questione sono innervati da mondi di senso e interessi legittimi disomogenei e persino in conflitto tra loro. È una questione tuttora irrisolta, ad esempio, per

La popolarità della categoria di bene comune segnala una nuova attenzione per la dimensione collettiva

quanto riguarda l'istruzione. Se tutti, almeno nei Paesi democratici, concordano che un buon livello di istruzione sia un bene

collettivo, non solo individuale, da perseguire e che perciò, almeno per quella di base, dovrebbe essere di accesso universale, il modo in cui questo bene deve essere perseguito, o meglio chi ne debba avere la responsabilità, è oggetto di ampie controversie. In Italia queste si manifestano nel dibattito scuola pubblica/scuola privata, in altri Paesi (ad esempio negli Stati Uniti) nella rivendicazione del diritto delle famiglie, o di piccoli gruppi, a farsi la propria scuola (o a educare in casa i propri figli) invece di mandare i propri figli in una scuola non personalizzata e non identificata culturalmente. Universalità di ac-

cesso e pluralismo possono essere intesi come universalizzazione del diritto a farsi la propria scuola e come pluralità di modelli scolastici che vivono fianco a fianco, o viceversa come spazio scolastico comune, cui hanno accesso tutte le diversità. Allo stesso tempo, in tutti gli Stati democratici, qualsiasi sia la soluzione prescelta a quelle tensioni e a quelle differenti concezioni, proprio il carattere di bene universale attribuito all'istruzione sollecita la presenza di un forte impegno pubblico statuale - a livello almeno finanziario, di monitoraggio degli standard e di effettivo diritto di accesso. E anche le tradizioni più stataliste prevedono una qualche forma di partecipazione e monitoraggio da parte di genitori e allievi.

La possibilità di considerare il Welfare come bene comune a mio parere si colloca precisamente all'interno del dinamico equilibrio tra responsabilità pubblica-statuale e responsabilità individuale e collettiva perché l'universalità dell'accesso a beni come la salute, la sicurezza economica, la cura sia garantita in modo equo e sostenibile, oltre che adeguato.

All'inizio degli anni Sessanta del Novecento Asa Briggs (*The Welfare State in historical perspective*, \*European Journal of Sociology\*, n. 2/1961, pp. 221-258) sostenne che il Welfare State è uno Stato in cui il potere organizzato è utilizzato intenzionalmente al fine di modificare le forze del mercato in almeno tre direzioni:

- 1) garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo indipendentemente dal valore di mercato del loro lavoro o delle loro proprietà;
- 2) ridurre l'ampiezza dell'insicurezza, mettendo individui e famiglie nelle condizioni di affrontare taluni rischi (ad esempio la disoccupazione, la vecchiaia, o la malattia) che altrimenti provocherebbero crisi individuali e familiari;
- 3) garantire che a tutti i cittadini, senza distinzione di status o classe, vengano offerti servizi della migliore qualità disponibili in settori consensualmente definiti. Anche per Richard Titmuss (Commitment to Welfare, Allen & Unwin, 1968), benché se ne possano rintracciare le origini nella legislazione sociale rivolta ai lavoratori (dipendenti), si può parlare di Welfare State in senso proprio solo quando la maggior parte dei cittadini in quanto tali, non solo la maggior parte dei lavoratori, gode di diritti sociali, a prescindere dall'avere o non avere rapporti di lavoro. Ossia quando il sistema di protezione sociale assume caratteristiche universalistiche dal punto di vista della copertura (non necessariamente dal punto di vista del finanziamento, o del costo per l'utente). Per questo, secondo Titmuss, più che le misure rivolte specificamente ai

lavoratori – indennità di disoccupazione, pensioni di vecchiaia – a individuare effettivamente l'esistenza del Welfare State sono strumenti quali l'assistenza sanitaria, gli assegni per i figli, la scuola pubblica (e le mense scolastiche), un reddito mini-

mo per i poveri. Essi, infatti, sono rivolti all'intera popolazione e non solo ai lavoratori (ed

Le caratteristiche del Welfare che possono individuarlo come bene comune

eventualmente alle loro famiglie). È in questa prospettiva che Thomas H. Marshall (*Cittadinanza e classe sociale*, Utet, 1976) teorizzò i diritti sociali come il terzo livello dei diritti di cittadinanza.

Queste definizioni delineano un'idea di Welfare State che ha come obiettivo insieme la salvaguardia di condizioni di vita decenti e l'abilitazione delle capacità degli individui indipendentemente dalle loro condizioni famigliari e sociali di partenza, come condizioni per una società coesa perché equa, senza essere piattamente egualitaria. Benessere della società e benessere degli individui sono intrecciati.

È in questa prospettiva che propongo di utilizzare anche per il Welfare l'accezione di bene comune, riprendendo la definizione che ne ha dato la Commissione Rodotà nel 2008, distinguendo tra beni privati, beni pubblici, beni comuni. La Commissione definì i beni comuni come «le cose che

esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Questa definizione evoca l'idea marshalliana dei diritti sociali come, anche, diritti «abilitanti» ai diritti civili e politici – una concessione successivamente elaborata dalla teoria delle capacità di Sen e Nussbaum: solo se si è liberi dalla paura di non potersi curare perché privi di risorse, se si hanno le competenze necessarie per capire un programma politico e discuterlo, o per aderire (o non aderire) a una religione, e così via, si può davvero esercitare il diritto civile della libertà di pen-

Perché mai le capacità degli individui non **poss**ono essere considerate un bene comune? siero, dell'*babe*as corpus, il diritto politico di concorrere alla formazione delle decisioni ecc. E solo se si ha

accesso alle risorse garantite dai diritti sociali si può avere l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e potenzialità come individui, per dirla, appunto, con Nussbaum e Sen.

L'istruzione, l'accesso alle cure e alla sicurezza economica sono beni comuni in quanto indispensabili per una qualità della vita degna. Essi vanno garantiti universalmente, nel livello e nelle modalità possibili nei vari contesti, tramite forme di redistribuzione non caritatevole e discrezionale, che compensi disuguaglianze strutturali e debolezze individuali.

Quando, infatti, le disuguaglianze intaccano in modo fondamentale le capacità, e non solo l'accesso alle risorse, e quando un accesso troppo limitato o non adeguato alle vulnerabilità specifiche vincola in modo grave lo stesso sviluppo delle capacità, sono intaccate le radici stesse dello stare al mondo come esseri umani e della libertà individuale, allo stesso tempo peggiorando la qualità complessiva della società. Se la qualità dell'aria, o dell'acqua, o la conservazione del paesaggio sono considerabili beni comuni. non si capisce perché la qualità (e lo sviluppo) delle capacità degli individui che compongono una società non possa essere considerata anch'essa un bene comune. Il concetto di capitale umano in parte vi allude, ma solo in termini di valore economico.

Mi sembra che il modo in cui nei Paesi nordici, caratterizzati da un Welfare molto universalistico e che oggi si chiamerebbe dell'investimento sociale (in quanto mirato a garantire non solo protezione dai rischi, ma pari opportunità nello sviluppo delle capacità di ciascuno), si usa colloquialmente indicare il (proprio) Welfare State suggerisca bene questa idea del Welfare come bene comune. Si parla, infatti, di «casa del popolo» - casa, appunto, comune, di tutti e di ciascuno, ancorché limitatamente a chi abita entro i confini nazionali.

In effetti, la comunità di riferi-

mento del Welfare come bene comune è circoscritta da confini più o meno estesi, dal livello locale a quollo nationale e, nel caso ad esempio dell'Unione europea, anche internazionale, nella misura in cui vengono definiti obiettivi e standard comuni, sostenuti da una solidarietà economica comune. Le tradizioni e culture politiche di ciascuna comunità di riferimento definiscono anche in modo più o meno specifico i contenuti del Welfare come bene comune. Le modalità concrete in cui si realizzano i singoli Welfare State e il contenuto specifico dei diritti sociali che garantiscono, dei beni che considerano comuni, infatti, non danno solo forma a modelli di solidarietà - tra individui, famiglie, gruppi sociali differenti. Costruiscono anche modelli di cittadinanza diversi. Avere o non avere accesso a un reddito minimo e a quali condizioni, le modalità di accesso all'assistenza sanitaria, alla pensione di vecchiaia, l'organizzazione del sistema scolastico obbligatorio e non, i livelli di copertura e i costi, oltre che la qualità, dei servizi per l'infanzia, e così via, definiscono sistemi di diritti, ma perciò stesso di risorse, anche fortemente differenziati tra Paesi. Regimi di Welfare diversi ottengono livelli di riduzione della povertà e delle disuguaglianze economiche differenti, oltre che per vie diverse. Intervenendo o meno sulle condizioni in cui si attua la

divisione del lavoro pagato e non pagato tra uomini e donne nella famiglia e del lavoro di cura tra famiglia e società, accentuando l'individualizzazione dei diritti e delle responsabilità o dando per scontata la solidarietà familiare, e così via, contribuiscono anche a strutturare diversamente le disu-

guaglianze di genere entro la famiglia e in società e l'attribuzione di responsabilità private e viceversa pubbliche nei rap-

Sistemi differenti di Welfare creano modelli di cittadinanza (e condizioni di benessere) diversi

porti tra le generazioni. Di conseguenza, strutturano diversamente le dipendenze e interdipendenze entro la famiglia, tra i sessi e tra le generazioni, e quindi il grado di autonomia, rispetto alla famiglia, nel far fronte ai propri bisogni, riconosciuto ai singoli tramite le politiche pubbliche.

Da questo punto di vista, almeno tra i Paesi democratici, i modelli di cittadinanza differiscono maggiormente, e con conseguenze più rilevanti sul piano pratico, a motivo dei sistemi di Welfare – dei beni sociali definiti come tali e perciò a responsabilità collettiva condivisa – che non a motivo dei sistemi elettorali, o dei modelli parlamentari e di governance.

Naturalmente, anche nei Welfare più sviluppati e più generosi, il benessere e la stessa protezione dai rischi non sono prodotti solo, appunto, dallo Stato nelle sue varie articolazioni. Famiglie, associazioni di volontariato e/o caritatevoli, comunità locali, il mercato stesso (ad esempio attraverso assicurazioni private, o tramite forme di Welfare aziendale) producono e offrono forme di protezione e di benessere individuale e di gruppo o comunità. Si è parlato, a questo proposito, di «diamante del Welfare State» (si

veda M. Ferrera, Le politiche sociali, Il Mulino, 2006): una sorta di campo di forze con quattro vertici, ciascuno dei quali occupato da una delle agenzie principali di produzione di Welfare, appunto lo Stato, il mercato, la famiglia, il terzo settore e più in generale il vasto e articolato mondo dell'associazionismo, del volontariato, dell'imprenditoria non profit, nel campo dei servizi ma anche del sostegno ai soggetti più deboli. Ciò che cambia da un sistema di Welfare all'altro è appunto quanto, che cosa e in che forma è garantito per via pubblica e come diritto, e quanto e che cosa è viceversa lasciato alla disponibilità di altre agenzie e risorse. Ovvero, ciò che cambia è l'equilibrio e la divisione delle responsabilità attribuite, o anche solo implicitamente attese, alle diverse agenzie. È in questa divisione delle responsabilità che si costituisce lo spazio - più o meno grande - del benessere individuale e collettivo come responsabilità comune. Perché solo se esso non è lasciato

semplicemente alla famiglia e/o al mercato e/o alla carità o all'iniziativa del non profit, c'è qualche garanzia di universalismo. Ma solo se c'è una pluralità di attori che concorrono, non solo alla produzione del benessere, ma alla definizione di che cosa esso sia, che esplicitano, e negoziano, punti di vista e interessi differenti, si può evitare sia una visione puramente burocratica, sia la cristallizzazione di interessi che non lasciano spazio per altro.

Forse si può intendere anche in questo senso la tesi Walzer (L'Occidente sarà salvato dalla lotta di classe, «la Repubblica», 1.5.2014), secondo cui è il conflitto (lui dice di classe, ma direi non solo di classe, bensì tra gruppi portatori di interessi diversi e asimmetricamente riconosciuti) che fa progredire una società: perché impedisce che si cristallizzino definizioni di bisogni e di priorità basati vuoi su rapporti di potere, vuoi su condizioni sociali date – con tutti i rischi del caso.

Il categorialismo spinto del Welfare State italiano, la sua frammentazione che lascia scoperti molti bisogni essenziali, il suo universalismo troppo debole, che abdica al potere delle categorie e dei diritti acquisiti da un lato, alla casualità dell'origine famigliare dall'altro, è una delle cause delle difficoltà che si incontrano in Italia a considerare il Welfare un bene e una responsabilità comuni, e invece a considerarlo sia un

no 6/2014

ambito tendenzialmente privatizzabile, in cui ciascuno cerca di strappare qualcosa per sé, sia un lusso, quando non uno spreco.

Per questo, osservo a margine, ma non troppo, di queste riflessioni, oggi la questione cruciale in Italia è chiedere maggiore equità nell'impegno delle risorse e nelle decisioni di spesa, non solo nel sociale, ma in generale. In altri termini, non si tratta prioritariamente di ampliare la torta di quanto è spendibile (anche se si deve lavorare su un sistema di imposizione fiscale più efficiente e sulla riduzione drastica degli sprechi, inclusi quelli relativi ai fondi europei), ma di valutare, dal punto di vista dell'equità e dell'efficacia, come quella torta è divisa: tra gruppi sociali, ma anche tra settori. Aver deciso di togliere l'Imu a chi poteva pagarla, ad esempio, certamente non è stata una scelta a favore di una spesa o di una fiscalità più efficiente; diversificare la protezione dalla disoccupazione in base non alla condizione di disoccupato, ma al tipo di lavoro (di contratto, di settore, di impresa) che si è perso, rende i diritti arbitrari e discrezionali; restituire il fiscal drag (gli 80 euro) solo ai lavoratori dipendenti (ma fiscalmente capienti) a basso reddito e non a tutti a parità di reddito introduce inaccettabili differenziazioni sociali, e così via.

Quando si parla di risorse bisogna parlare, quindi, non solo della scarsità e dei tagli che sono stati fatti, ma anche delle cattive spese, degli sprechi e delle iniquità. Aumentare la spesa senza affrontare la questione dell'equità rischia di lasciare irrisolti i problemi principali del nostro Welfare, oltre che di allontanarne ulteriormente la caratteristica di bene comune.

Solo a partire da una riflessione sull'equità e sull'universalismo, non in astratto, ma nel contesto concreto dei soggetti, dei loro bisogni e delle loro risorse, si può lavorare per rafforzare la dimensione di diritti sociali esigibili dal Welfare. Per arrivarci, occorre sviluppare un'idea di Welfare, appunto, come bene comune poiché implica principi di equità, giustizia.

contrasto alle disuguaglianze di partenza. Il Welfare, quindi, come responsabilità anche dei

Parlando di risorse bisogna parlare anche di cattive spese, di sprechi, di iniquità

cittadini, innanzitutto come onesti contribuenti, ma anche come attivi partecipanti alla sua costruzione e responsabili per il suo funzionamento, inclusa la sua equità.

Può essere utile, da questo punto di vista, il concetto di giustizia comparativa sviluppato da Sen (su cui rimando anche al mio Contratto sociale e approccio comparativo alla giustizia. Un commento, in A. Sen, L'azione giusta, Ediesse, 2012), fonda-

to sulla presa in considerazione non solo delle condizioni concrete di attuazione, ma anche della pluralità degli interessi legittimi (che non vuol dire precostituiti) in gioco e sulla loro possibile inconciliabilità. Proprio perché si tratta di comparazioni, non di semplici elenchi/giustapposizioni di interessi e punti di vista, ogni confronto non può basarsi solo su rapporti di forza, ma neppure solo su argomentazioni teoriche o etiche. Deve basarsi innanzitutto su evidenze empiriche, che diano conto delle circostanze in cui vivono i soggetti interessati e anche valutino le possibili conseguenze pratiche sui diversi soggetti di una o l'altra decisione, dell'implementazione di una o un'altra azione. Non ci si può affidare solo a idee precostituite su quali siano i bisogni, su che cosa sia bene fare, su quali siano le reazioni che ci si possono attendere.

In questa prospettiva, anche, se non soprattutto, nell'ambito del Welfare, c'è spazio per forme di cittadinanza attiva. Non mi riferisco alle assicurazioni private, che pure possono avere una loro funzione, specie nella forma mutualistica. E neppure al cosiddetto non profit (o terzo settore), che, come ha acutamente osservato Giovanni Moro (*Contro il non profit*, Laterza, 2014), è un magma indistinto in cui sono compresenti fenomeni diversissimi,

quando non agli antipodi: dalle fondazioni bancarie ai circoli di tennis e associazioni sportive varie, dalle cooperative sociali di tipo b, ovvero rivolte all'integrazione lavorativa di soggetti deboli, alle grandi imprese cooperative che stanno pienamente nel mercato, dalle associazioni rivolte a soddisfare bisogni e rafforzare l'identità di particolari gruppi, ad associazioni che invece si propongono di dare voce ed ascolto a chi sta ai margini. Con il paradosso aggiuntivo che possono non farne parte giuridicamente quelle associazioni di advocacy che costituiscono una delle forme possibili di cittadinanza attiva. Perciò non mi riferisco neppure a quello che ora qualcuno propone di chiamare Secondo Welfare (creando un po' di confusione nelle sequenze numeriche e anche tra gli attori), che comprende, appunto, «diversi attori economici e sociali, come imprese, sindacati, fondazioni, assicurazioni, organizzazioni del terzo settore ed enti locali, che vanno progressivamente affiancandosi al "primo Welfare", di natura pubblica e obbligatoria, integrandone le attività in campo sociale» (si veda all'indirizzo www.secondowelfare.it). Non uso volentieri neppure il concetto di volontariato, non perché non apprezzi l'azione volontaria, ma perché essa appare come un «di più», dipendente dalla generosità individuale. Cittadinanza attiva ri-

ulino 6/2014

BE 662014

spetto ai beni comuni richiama piuttosto l'idea di un davoro civico», di azioni di singoli e associati che costruiscono beni comuni in un'ottica universalistica, anche se radicata in territori e servizi specifici.

Accanto ai soggetti titolari dei diritti (per così dire «esistenziali») nei confronti dei beni comuni, soggetti cioè che si limitano a godere delle utilità fornite dai beni comuni per il proprio sviluppo e benessere personale, vi sono, vi possono essere, infatti, altri soggetti che ritengono che nella funzione di custode dei beni comuni rientri anche la responsabilità di prendersi cura di tali beni, arricchendoli e sviluppandoli, con vantaggio per se stessi e per gli altri.

Si può dire che i cittadini attivi esercitano nei confronti dei beni comuni dei «diritti di cura», non di proprietà, attraverso l'esercizio della libertà solidale e responsabile. Può avvenire nella forma della advocacy, della difesa dei diritti dei cittadini, come mi sembra sia prevalentemente il campo di azione di organismi come, ad esempio, cittadinanzattiva (www. cittadinanzattiva.it/chi-siamo. btml), o anche nella forma di produzione e manutenzione di servizi, come è, ad esempio, l'obiettivo Laboratorio sulla sussidiarietà (Labsus - www.labsus.org). Entrambe le modalità, che possono anche essere compresenti, hanno trovato legittimazione nella revisione dell'articolo 18 della Costituzione operata nel 2001, che ha introdotto il concetto di «sussidiarietà orizzontale» con queste parole: «Stato,

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cit-

Un «lavoro civico» di singoli e associati che costruiscono beni comuni in un'ottica universalistica

tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (art. 118, ultimo comma).

Nella prospettiva della cittadinanza attiva la partecipazione alla costruzione del Welfare come bene comune non si realizza solo. eventualmente, sul piano politico e sindacale, ma anche nella co-costruzione e manutenzione di servizi, nell'auto-mutuo aiuto, nella circolazione di competenze, nella interazione tra diversi attori e istituzioni, incluse le imprese, rompendo, quando necessario, confini (o meglio creando ponti e sinergie) non solo tra istituzioni e attori, ma tra ambiti di azione. Questa partecipazione e co-costruzione non può, naturalmente, sostituire il Welfare garantito dallo Stato, dei diritti di cittadinanza. Può tuttavia da un lato contribuire a monitorarne l'appropriatezza, l'efficacia e l'equità, dall'altro integrarlo in modo non privatistico, concorrendovi sul piano pratico, facendo circolare e mettendo in comune risorse - umane

il Mulino 6/2014

no:

ıni tica

innanzitutto, ma anche materiali e organizzative - che altrimenti rimangono totalmente privatizzate, quando non inutilizzate. Non si tratta tanto di imbiancare le classi della scuola o occuparsi degli spazi verdi - anche se forse queste attività non dovrebbero sempre ed esclusivamente essere viste in un'ottica emergenziale e invece in chiave di partecipazione al benessere di comunità. Si tratta anche di mettere a disposizione le proprie competenze e risorse per l'integrazione scolastica, l'accompagnamento dei soggetti vulnerabili e così via. Senza imporre le proprie preferenze valoriali, ma mettendole in gioco nello scambio e cooperazione. Va in questa direzione l'esperienza dei «patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani» nata a Bologna e diffusa ora in diverse città italiane, che può contare su un vero e proprio regolamento preparato da uno dei teorici della cittadinanza attiva, Gregorio Arena, e dal Laboratorio sulla sussidiarietà (www.labsus.org/scarica-regolamento/). In questa prospettiva, il concetto di sussidiarietà non è declinato, come avviene normalmente, semplicemente in un'ottica di decentramento dal centro alla periferia, dallo stato agli enti intermedi, ma riguarda anche, se non soprattutto, i singoli cittadini che vogliono agire in quanto tali per il bene comune.

Alla luce delle considerazioni svolte sin qui, credo che si possa parlare del Welfare come bene comune in una tripla accezione: a) come insieme di beni (istruzione, accesso alle cure sanitarie e non, garanzia di reddito) che concorre all'esercizio di diritti fondamentali; b) come bene che non può essere affidato né alla casualità delle risorse private né alla discrezionalità della decisione politica, ma deve continuamente essere aperto alla verifica di adeguatezza e universalismo nel mutare delle circostanze sia materiali che culturali; c) come bene che in parte si costruisce anche nelle relazioni e cooperazione multi-attore, appunto nell'esercizio della cittadinanza attiva.

Chiara Saraceno ha insegnato Sociologia della famiglia nell'Università di Torino ed è stata professore all'Istituto di ricerca sociale di Berlino. Tra le sue pubblicazioni *Coppie e famiglie* (Feltrinelli, 2012), *Cittadini a metà* (Rizzoli, 2012), *Eredità* (Rosenberg & Sellier, 2013) e, per il Mulino, *Onora il padre e la madre* (con G. Laras, 2010), *Conciliare famiglia e lavoro* (con M. Naldini, 2013) e *Il Welfare* (2013).

# Mulino 6/2014

915

o 6/2014